



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
DI RIPRESA AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del 16 ottobre 2017



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Castel Gandolfo, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune.
3. Le riprese audiovisive, ove possibile, saranno diffuse attraverso le emittenti radiofoniche e televisive.
4. Le riprese audiovisive e, comunque, l'indicazione di accesso a queste ultime, saranno diffuse attraverso altri strumenti di comunicazione.
5. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Autorizzazioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o un suo delegato, è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso, ha il compito di:
 - ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
 - sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell'art. 25 comma 5 (adunanze segrete) del vigente regolamento del Consiglio Comunale;
 - vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale o chi per lui, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



3. I soggetti terzi, esterni all'ente, che – per motivi di cronaca e/o informazione – vorranno eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio, dovranno presentare apposita richiesta almeno entro due giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).

Tale richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Castel Gandolfo - Ufficio Protocollo – Piazza della Libertà, n. 1 – 00073 Castel Gandolfo (Rm) oppure inviata per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollocastelgandolfo@pec.it

Nel caso in cui sia utilizzato il mezzo postale, fa fede la data di ricezione della raccomandata. Altrimenti fa fede la data di consegna all'Ufficio Protocollo risultante dal timbro apposto sulla domanda o la data di ricezione della PEC.

4. Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Presidente del Consiglio, il quale dovrà specificare eventuali indicazioni operative, avendo cura di pronunciarsi entro un termine ragionevole per consentire l'esercizio del diritto alla ripresa.

5. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

6. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresso, a non inserire commenti in sovraimpressione.

Art. 3 – Informazione e privacy

1. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



2. Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, il Presidente dispone l'affissione all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti l'esistenza delle videocamere, delle registrazioni delle sedute e della successiva diffusione di quest'ultime.
3. La registrazione integrale delle riprese audiovisive e la relativa diffusione integrale a mezzo web in modalità streaming o tramite trasmissione televisiva è di esclusiva competenza dell'Ente, pertanto le operazioni di registrazione video ed audio sono effettuate da un dipendente del Comune ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.
4. le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico possibilmente non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
5. Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili, pertanto il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.
6. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art.39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.
7. Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero Consiglio Comunale, tuttavia il consigliere o partecipante alla seduta che non desidera che la propria immagine in primo piano venga ripresa, lo deve chiedere esplicitamente per scritto in apertura della seduta stessa.
8. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4 – Trasmissione delle videoriprese

1. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta o in differita su rete televisiva, in diretta

Piazza della Libertà, 7 – Tel. 06 9359181 – Fax: 06 935918211

P.I.: 00955241005 – C.F.: 01039930589 – C.A.P. 00073

sito: www.comune.castelgandolfo.rm.it



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



(“streaming live”) o in differita (“streaming on demand”) attraverso il sito istituzionale del Comune di Castel Gandolfo o su un canale dedicato di altro sito che offra gratuitamente tale servizio e quindi non richieda oneri all’amministrazione, purché tale canale sia raggiungibile tramite un “link” dal sito istituzionale www.comune.castelgandolfo.rm.it

2. I soggetti esterni all’ente, autorizzati alle riprese audiovisive, secondo le modalità di cui all’art. 2 comma 3 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che “la versione integrale del video è disponibile sul sito web: www.comune.castelgandolfo.rm.it”

Art. 5 – Archiviazione

1. Le registrazioni audiovisive delle sedute restano fruibili dai cittadini in forma integrale sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate per almeno 3 anni a far data da ciascuna seduta consiliare su supporti idonei a cura del Servizio Informatico.

Art. 6 - Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

1. Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate da un addetto al Servizio Informatico ovvero da un incaricato esterno all’uopo individuato e saranno messe a disposizione dei cittadini sia "on line" secondo modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Castel Gandolfo.
3. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del dirigente del servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
4. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
5. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

Art. 7 – Gestione dei disservizi

1. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell’ apparecchiatura di ripresa video.
2. Il Presidente del Consiglio, in tali situazioni, dovrà attivarsi a consentire il ripristino dell’operatività nel più breve tempo possibile.
3. Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti esterni.



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



Art. 8 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.
2. Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti Comunali sull'accesso agli atti, nonché in quello sul Consiglio Comunale.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.